COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.10 DEL 27/04/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PELIZZONI FLAVIO - Sindaco	Sì
2. BACCHETTA SANDRA - Consigliere	Sì
3. BARBAGLIA ANNA - Assessore	Sì
4. COLOMBO TOMMASO - Assessore	Sì
5. LO MASCOLO PASQUALINO - Consigliere	Sì
6. LOPEZ MICHELE - Consigliere	Sì
7. MASTROIANNI CINZIA - Consigliere	Sì
8. ROLLINI ALBERTO - Assessore	Sì
9. VICARI CESARE - Presidente	Sì
10. DEL CONTE ROBERTO - Consigliere	Sì
11. BARATELLI MICHELA - Consigliere	Giust.
12. GIAIME DANIELE - Consigliere	No
13. GNEMMI MICHELA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor TRANCHIDA ROSANNA MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, VICARI CESARE, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);

- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2021, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2021;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2021;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2022, è stato validato il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

CONSIDERATO ALTRESI', che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

CONSIDERATE INOLTRE, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
- l'art. 3, comma 5-quinquies del dl n. 228 del 2021 (cd. "Milleproroghe") convertito nella legge n. 25 del 2022, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies del dl n. 228 del 2021 convertito nella legge n. 25 del 2022, il quale dispone l'ulteriore proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.9 in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2022, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Invorio e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR2) , il quale espone un costo complessivo di Euro 496.223,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 262.783,00 e parte fissa pari a 233.440,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 494.083,00 - di cui parte fissa € 231.300,00 e parte variabile € 262.783,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di € 2.140,00 di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5,00%.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

CONSIDERATE CHE ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti:

1. l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4b Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
2. i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della L. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

RITENUTO ripartire l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le utenze domestiche e non domestiche sulla scorta della quantità di rifiuti prodotti che viene determinata per le utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b allegato 1 del d.p.r. 27 aprile 1999 n. 158 e per le utenze domestiche come differenza tra il totale dei rifiuti raccolti e la quantità attribuita alle utenze non domestiche.

RITENUTO opportuno fissare, per le utenze domestiche, i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 in misura pari al valore medio rispetto a quanto proposto nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999;

RITENUTO opportuno fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in modo differenziato tra le varie categorie, al fine di mantenere per quanto possibile una omogeneità del carico fiscale delle diverse categorie.

RITENUTO INOLTRE avvalersi anche per l'anno 2022 per le seguenti categorie:
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
- Bar, caffè pasticceria;
- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;

dell'applicazione della riduzione del 50% (*ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*) al valore dei coefficienti minimi previsti dalle tabelle 3b e 4b allegate al DPR 158/1999 per mantenere una omogeneità del carico fiscale delle diverse categorie in relazione alla effettiva produzione di rifiuti tenuto conto anche del nostro contesto territoriale;
mentre vengono applicati coefficienti massimi per tutte le altre categorie;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000 allegato alla presente deliberazione;

Interventi:

Il Presidente del Consiglio legge il dispositivo della proposta.

Il Sindaco: come anticipato nelle precedente deliberazioni per il plateatico le attività produttive hanno beneficiato delle riduzioni per il covid e da quest'anno invece avranno l'importo senza riduzione da covid.

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 11	**n. 0**	**n.11**	**n. 11**	**n. 0**

D E L I B E R A

1) Di determinare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI):
   A) Ripartizione dei costi fissi secondo le seguenti percentuali Utenze Domestiche 62% Utenze non domestiche 38%;
   B) Indice di incidenza dei rifiuti non domestici pari al 29%;

C) UTENZE DOMESTICHE coefficienti Ka e Kb

Numero componenti il nucleo familiare	**Quota fissa Ka**	**Quota Variabile Kb**
1	0.84	0,80
2	0.98	1.60
3	1.08	2.05
4	1.16	2.60
5	1.24	3.25
6 o più	1.30	3.75

D) UTENZE NON DOMESTICHE coefficienti Kc e Kd

Categorie	**Attività**	**Kc**	**Kd**
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.51	4.20
102	Campeggi, distributori carburanti	0.80	6.55
103	Stabilimenti balneari	0.63	5.20
104	Esposizioni, autosaloni	0.43	3.55

105	Alberghi con ristorante	1.33	10.93
106	Alberghi senza ristorante	0.91	7.49
107	Case di cura e riposo	1.00	8.19
108	Uffici, agenzie	1.13	9.30
109	Banche, istituti di credito e studi professionali	0.58	4.78
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1.11	9.12
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.52	12.45
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1.04	8.50
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.16	9.48
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92
116	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,42	19,84
117	Bar, caffè, pasticceria	1,82	14,91
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	19,55
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,41
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03	24,86
121	Discoteche, night club	1,64	13,45
122	Bed and breakfast	0,91	7,49

2) Di approvare per l'anno 2022 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

A) **UTENZE DOMESTICHE**

Componenti nucleo familiare	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
1 componente	0,38204	40,47514
2 componente	0,44571	80,95028
3 componente	0,49119	103,71755
4 componente	0,52758	131,54421
5 componente	0,56396	164,43026
6 o più componenti	0,59125	189,72722

B) **UTENZE NON DOMESTICHE**

Categorie	Attività	Tariffa quota fissa €/mq	Tariffa quota variabile €/mq
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,94003	0,81635
102	Campeggi, distributori carburanti	1,47456	1,27312
103	Stabilimenti balneari	1,16122	1,01072
104	Esposizioni, autosaloni	0,79258	0,69001
105	Alberghi con ristorante	2,45146	2,12446
106	Alberghi senza ristorante	1,67731	1,45583
107	Case di cura e riposo	1,84320	1,59189
108	Uffici, agenzie	2,08282	1,80764
109	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,06906	0,92909
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,04595	1,77265
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,80166	2,41991
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,91693	1,65215
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,13811	1,84263
114	Attività industriali con capannoni di produzione	1,67731	1,45778
115	Attività artigianali di produzione beni	2,00909	1,73378

	specifici		
116	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,46054	3,85630
117	Bar, caffè, pasticceria	3,35462	2,89806
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,38682	3,79993
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,81075	4,16146
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,58490	4,83204
121	Discoteche, night club	3,02285	2,61428
122	Bed and breakfast	1,67731	1,45583

3) Di dare atto che:

A) la determinazione delle tariffe come sopra indicate garantisce il rispetto delle entrate tariffarie pari ad €494.083,00 - di cui parte fissa € 231.300,00 e parte variabile €262.783,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di € 2.140,00 di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI così come definito nel piano finanziario per l'anno 2022 approvato in data odierna;

B) sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504, in base all'aliquota del 5%.

4) di pubblicare le aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Inoltre, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata resa in forma palese e per alzata di mano avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAREVOLI	VOTI CONTRARI
n.11	**n.0**	**n.11**	**n.11**	**n.0**

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto,confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Firmato digitalmenteVICARI CESARE

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
TRANCHIDA ROSANNA MARIA